

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA AS A SERVICE  
**Proroga tecnica fino al 31 gennaio 2019.**

### Premesso che

- con Atto prot. n. 7764 di data 16/11/2017 Trentino Network S.r.l., affidava a LIZARD S.R.L. il SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA E VIDEOCOMUNICAZIONE – MCU presso la sede di Trentino Network S.r.l. di Via G. Pedrotti n. 18 – 38121 – Trento.
- la durata del servizio di cui al punto precedente era stabilita in mesi 12 (dodici) dalla data di attivazione e quindi con scadenza ultima il 19 novembre 2018.
- Il corrispettivo annuale, comprensivo della ripartizione della quota relativa agli oneri della sicurezza di natura interferenziale era pari ad € 8.030,00 (ottomilatrenta/00) al netto degli oneri fiscali come per legge.

**Considerato che** Trentino Network, ha pubblicato in data 13/11/2018 la nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di videoconferenza as a Service;

**Vista** l'imminente scadenza del termine del contratto di data 19/11/2018.

**Considerato** che ad oggi, risulta ancora non conclusa la procedura di gara espletata da TRENTINO NETWORK per l'acquisizione della nuova piattaforma in cloud di videoconferenza;

**Considerato** che Trentino Network S.r.l. con MDS TNNET-07/11/2018-287 dd. 7/11/2018 ha certificato la necessità di prorogare per ulteriori 73 (settantatre) giorni e quindi fino al 31 Gennaio 2019 termine valutato congruo per la conclusione della procedura di gara e strettamente necessario ad espletare tutte le formalità necessarie per l'affidamento del servizio.

**Valutato** che il valore presunto della spesa per la proroga tecnica del servizio de quo ammonta a massimo Euro € **2.007,50.= (duemilasette/50)**, al netto degli oneri fiscali e comprensivo degli oneri della sicurezza di natura interferenziale.

**Vista** l'incertezza dei termini di attivazione del servizio, Trentino Network introduce la facoltà di recesso in favore di Trentino Network S.r.l. in qualsiasi momento se ed in quanto prima della scadenza naturale del contratto stesso sia stato completato tutto l'iter definitivo di

definizione del nuovo contratto.

La facoltà di recesso dovrà essere esercitata dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno giorni 8 (otto). In caso di recesso da parte di Trentino Network S.r.l., all'affidataria non competerà altro diritto che quello al pagamento del servizio fino a quel momento realizzato e approvato da Trentino Network S.r.l. a seguito della verifica di conformità.

**Considerato che** il servizio in analisi è stato svolto dall'attuale fornitore nel rispetto delle disposizioni del relativo contratto, secondo le regole di correttezza e di buona fede;

**Preso Atto** che l'operatore economico, per le vie brevi si è dichiarato disponibile ad applicare gli stessi termini e condizioni dei precedenti contratti, al fine di garantire la continuità del servizio in attesa del completamento della nuova procedura di gara avviata;

**Visti** i principi di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario di buon andamento dell'azione amministrativa (consacrato dall'art. 97 Cost. e ripreso all'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016), che impongono alla P.A. e Enti Strumentali il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi, anche in ossequio al principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

**Ritenuto** in coerenza con quanto sopra esposto, di stipulare un contratto alle stesse condizioni economiche e tecniche indicate nel contratto sopra elencato, per il tempo strettamente necessario per il completamento della nuova procedura di gara;

**Valutato** congruo stabilire un termine contrattuale massimo fino al 31 gennaio 2019, anche considerando eventuali complicazioni procedurali, fatto salvo il diritto di recesso anticipato in qualsiasi momento dal contratto, se ed in quanto prima della scadenza naturale del contratto stesso sia stato completato tutto l'iter definitivo di affidamento della gara in corso, con preavviso di 8 giorni, con rinuncia espressa, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa da Lizard s.r.l., anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. a seguito di aggiudicazione della procedura di gara avviata.

**Considerato che** sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multissentenza sez.V del 8.7.2008 n. 3391; sentenza sez. V del 11.5.2009 n. 2882, sentenza sez.VI del 16.2.2010 n. 850, sentenza sez. III del 5.7.2013 n. 3580) che l'ANAC (deliberazione n. 1 del 29.1.2014; comunicato del 4.11.2015, Parere n. AG 33/13, AG 32/2015 AP) hanno ritenuto che le Pubbliche Amministrazioni possano ricorrere all'istituto della cd. "proroga tecnica" del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa;

**Dato Atto che** non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga cd. tecnica del contratto di affidamento in essere (avente già codice CIG Z2E20C8E9D) come da risposta fornita dall'ANAC, nella sezione FAQ- Tracciabilità dei flussi finanziari - A42 che si riporta nel prosieguo: "non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la

proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario”;

**Richiamati:**

- la L.P. Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 - *Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento* e relativo regolamento d'attuazione: Decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"*.

- la L.P. 09 marzo 2016 n. 2 - *Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;*

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*

- il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 *decreto correttivo al codice dei contratti;*

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

- le norme del codice civile;

- gli atti citati in premessa;

Il Responsabile Unico del Procedimento

**D E T E R M I N A**

1. di approvare e autorizzare la proroga tecnica al contratto prot. n. 7764 di data 16/11/2017 relativo al SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA AS A SERVICE per il tempo strettamente necessario per la conclusione, da parte della società, della procedura di gara relativa al nuovo affidamento del servizio di Videoconferenza as a service, quantificato in giorni 73 (settantatre) dalla data di scadenza e quindi fino al 31 gennaio 2019.
2. Di stabilire che la proroga tecnica di cui al punto precedente, da formalizzare attraverso la trasmissione via PEC di una comunicazione da controfirmare per accettazione, è approvata fino al 31 Gennaio 2019, fatto salvo il diritto di recesso anticipato in favore di Trentino Network S.r.l., con preavviso di 8 giorni, naturali e consecutivi, con rinuncia

espressa, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa della azienda Lizard s.r.l. anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ. a seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara avviata da Trentino Network S.r.l., per un importo massimo complessivo pari ad Euro € **2.007,50.= (duemilasette/50)**, al netto degli oneri fiscali e comprensivo degli oneri della sicurezza di natura interferenziale.

3. di stabilire che per tutto quanto non espressamente previsto nella comunicazione di estensione di proroga rimane valido, fisso ed invariato quanto stabilito nel contratto prot. n. 7764 di data 16/11/2017.
4. di autorizzare l'impegno di spesa massimo pari ad € **2.007,50.= (duemilasette/50)**, al netto degli oneri fiscali e comprensivo degli oneri della sicurezza di natura interferenziale.
5. di dare atto che l'affidatario assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (**CIG. Z2E20C8E9D** secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010. n. 136, obbligandosi a comunicare al Trentino Network s.r.l. entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
6. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Società Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

**TRENTINO NETWORK S.r.l.**  
Il Responsabile Unico del Procedimento  
*Ing. Vincenzo Martucci*

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Società. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa*

**VALIDATO E AUTORIZZATO**

**TRENTINO NETWORK S.R.L.**  
Il Procuratore Speciale  
*Ing. Paolo Bertolini*

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Società. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile*

VM/PB/mg – 5.1-2018/162